

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Giurisprudenza

L'assistenza all'infanzia non paga l'Iva

22 Febbraio 2006

Nella recente sentenza la Corte di Giustizia ha riconosciuto che sono esenti da imposta le prestazioni di custodia di bambini in età prescolare



Al centro della controversia una associazione *no profit* con sede nei Paesi Bassi che provvede a erogare una serie di servizi di assistenza all'infanzia rispondenti alle esigenze dei genitori impegnati professionalmente e svolge anche attività di intermediazione tra genitori e privati che ospitano, all'occorrenza, i fanciulli.

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 9 febbraio nella causa 415/04, concerne il riconoscimento dell'esenzione da Iva per le prestazioni di servizi di intermediazione rese da una associazione che fornisce assistenza ai bambini in età scolare e prescolare. Tale associazione, con sede nei Paesi Bassi, è un ente senza scopo di lucro i cui obiettivi consistono essenzialmente nell'erogazione di una serie di servizi di assistenza all'infanzia rispondenti alle esigenze dei genitori che lavorano nonché nell'intermediazione tra genitori e soggetti privati che ospitano, all'occorrenza, i bambini.

I servizi prestati dall'associazione

In pratica, l'associazione non soltanto provvede direttamente all'accoglienza dei bambini presso le proprie strutture ma seleziona, altresì, una serie di soggetti privati che si dichiarano disponibili, dietro compenso, ad assistere i bambini. Per cui, qualora un genitore preferisca affidare i propri figli a un privato, anziché alle strutture dell'associazione, quest'ultima provvede a mettere in contatto il genitore con il soggetto ospitante in grado di offrire il servizio di assistenza più adeguato alle esigenze palesate dal genitore nel corso di un preventivo colloquio con l'associazione.

L'oggetto della controversia

La controversia insorta con le autorità fiscali olandesi concerne la qualificazione da riconoscere, ai fini Iva, alle descritte attività di intermediazione svolta dall'associazione. Difatti, mentre

quest'ultima, nel presupposto che l'attività di intermediazione erogata sia strettamente connessa con l'assistenza all'infanzia, ha ritenuto di considerarla esente da imposta ai sensi della legislazione olandese di recepimento dell'articolo 13, parte a, n.1, lett.g) ed h) della sesta direttiva. Per contro il Fisco olandese ha individuato in questa attività una mera erogazione di servizi di intermediazione da assoggettare regolarmente a imposta.

La controversia passa alla Corte di Giustizia

La questione è stata, quindi, portata a conoscenza dei giudici comunitari affinché stabilissero se i servizi prestati dall'associazione in qualità di intermediaria siano esenti da Iva ai sensi del richiamato articolo 13 in quanto strettamente connesse con le prestazioni di assistenza, tutela ed educazione dell'infanzia e della gioventù. La Corte si è soffermata, preliminarmente, sulla ratio sottesa alla previsione delle esenzioni nel sistema comune dell'Iva. In particolare, i giudici sottolineano le contraddizioni insite nel sistema comune dell'imposta che, essendo per definizione un'imposta sui consumi, dovrebbe sempre garantire all'operatore, soggetto passivo di imposta, una piena neutralità. In concreto ciò non accade in quanto il legislatore comunitario ha previsto, all'articolo 13 della sesta direttiva, una serie di operazioni che, per l'indubbio valore socio-economico, da un lato fruiscono dell'esenzione da imposta e, dall'altro, precludono il diritto alla detrazione. E', tuttavia, chiaro che le previsioni contenute nell'articolo 13, proprio perché ampiamente derogatorie all'ordinario funzionamento di un'imposta sui consumi, sono da interpretare in maniera assolutamente restrittiva.

La valutazione dei giudici comunitari

Pertanto, al fine della soluzione della fattispecie in esame, occorre, a parere dei giudici, valutare se i servizi di intermediazione erogati dall'associazione possano essere esentati ai sensi dell'articolo 13, parte A, n.1, lett.g)-i) della sesta direttiva in quanto siano "*oggettivamente e funzionalmente*" connessi con le prestazioni di assistenza, protezione ed educazione dell'infanzia e della gioventù.

La natura dell'attività di intermediazione

E' indubbio, rileva la Corte, che l'attività di intermediazione posta in essere dall'associazione nei confronti dei genitori e riguardante l'individuazione di strutture private idonee ad accogliere i minori è un'attività economicamente apprezzabile e, come tale, rilevante ai fini Iva ai sensi del combinato disposto dell' articolo 2, n.1 e dell'articolo 4, nn.1 e 2 della sesta direttiva. Affinché le predette prestazioni possano fruire della tassativa previsione di esenzione contenuta nel richiamato articolo 13 è necessario che le stesse rispondano a precisi requisiti, direttamente ricavabili dalla previsione agevolativa in esame.

Esenzione da Iva: condizione necessaria e sufficiente

Difatti i giudici rilevano, rinviando ovviamente l'accertamento delle situazioni concrete alla competenza del giudice nazionale, che l'attività di intermediazione tra genitori che chiedono un servizio di assistenza e custodia e soggetti che in concreto offrono tale servizio, per essere esente

da Iva, deve essere strettamente connessa con i servizi di vigilanza, protezione ed assistenza all'infanzia richiamati dall'articolo 13, parte A, n.1, lett.g)-i) della sesta direttiva. Occorre, cioè, che tale attività di intermediazione, per fruire della descritta agevolazione, risulti in concreto indispensabile per il servizio di custodia dei bambini. E' chiaro, precisano i giudici, che l'attività di intermediazione risulterà un presupposto indispensabile per l'ottenimento dei servizi di assistenza laddove l'associazione svolga di fatto (e, si ripete, è una valutazione rimessa esclusivamente al giudice del rinvio) una attività che consenta di selezionare unicamente persone competenti ed *"affidabili e tali da garantire che il servizio di custodia dei bambini sia di qualità superiore a quello di cui i genitori avrebbero potuto beneficiare senza ricorrere alle prestazioni erogate dall'associazione medesima"*.

Le conclusioni

Pertanto, conclude la Corte, quando sia soddisfatta questa condizione di strumentalità e necessità tra i servizi di intermediazione e l'attività di assistenza dell'infanzia, quando i predetti servizi di intermediazione non siano essenzialmente destinati a procurare entrate supplementari all'associazione mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con imprese soggette a Iva e quando, infine, l'assoggettamento a Iva dei servizi di intermediazione possa ostacolare la fruizione dei servizi di assistenza all'infanzia rendendoli economicamente più onerosi e compromettendo le finalità insite nella normativa di cui all'articolo 13, allora le descritte prestazioni di intermediazione potranno legittimamente fruire della esenzione da imposta.

di

Raffaella Salerno

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/lassistenza-allinfanzia-non-paga-iva>